

Allegato 1 - Proposte di modifica della normativa vigente

AMBITO TEMA	Modifica normativa proposta	Breve relazione illustrativa
<p>NCC</p> <p>RIMESSA</p>	<p>Alla legge 15 gennaio 1992, n. 21 sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - all'articolo 3, comma 3, e all'articolo 8, comma 3, le parole: "nel territorio del comune che ha rilasciato l'autorizzazione" sono sostituite dalle seguenti: "nel territorio del bacino individuato dalle regioni ai sensi dell'articolo 4, comma 1-bis, dove è situato il comune che ha rilasciato l'autorizzazione"; - all'articolo 11, comma 4, il primo e il secondo periodo sono sostituiti dai seguenti: "Le prenotazioni di trasporto per il servizio di noleggio con conducente sono effettuate presso la rimessa. L'inizio di ogni singolo servizio di noleggio con conducente deve avvenire all'interno del territorio del bacino individuato dalle regioni ai sensi dell'articolo 4, comma 1-bis dove è situato il comune che ha rilasciato l'autorizzazione, con ritorno allo stesso. Il prelevamento e l'arrivo a destinazione del passeggero possono avvenire anche al di fuori del suddetto territorio". 	<p>Le modifiche di cui alla lettera a), prevedono che la rimessa, di cui deve disporre l'esercente del servizio NCC, non debba più essere localizzata all'interno del comune che ha rilasciato l'autorizzazione bensì nell'ambito territoriale sovracomunale individuato dalla regione per la gestione degli autoservizi pubblici non di linea, ai sensi del nuovo comma introdotto all'art. 4 della legge quadro.</p> <p>La modifica di cui alla lettera b) è volta ad eliminare l'obbligo posto a carico degli esercenti del servizio NCC di fare ritorno in rimessa alla fine di ogni singolo servizio reso, che non consente lo svolgimento dell'attività secondo criteri di efficienza ed economicità; l'obbligo di territorialità è mantenuto rispetto al bacino territoriale sovracomunale individuato dalla Regione.</p>
<p>TAXI/NCC</p> <p>TERRITORIALITA'</p>	<p>Alla legge 15 gennaio 1992, n.21, l'articolo 5-bis è abrogato.</p>	<p>In un'ottica di ampliamento dell'ambito territoriale sul quale consentire l'esercizio degli autoservizi pubblici non di linea, si propone di abrogare l'articolo della legge quadro contenente la disciplina delle modalità di accesso per taxi ed NCC nel territorio di comuni diversi da quelli che hanno rilasciato la licenza.</p>
<p>SERVIZI TECNOLOGICI PER LA MOBILITA' (STM)</p> <p>NUOVA DISCIPLINA</p>	<p>Alla legge 15 gennaio 1992, n.21, dopo l'articolo 3, è inserito il seguente:</p> <p>"Art. 3-bis (Servizi tecnologici per la mobilità)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sono sottoposte alla disciplina del presente articolo le imprese che forniscono servizi remunerati su base commerciale per mettere in connessione mediante una piattaforma tecnologica passeggeri e conducenti interessati, rispettivamente, a richiedere e fornire servizi di autotrasporto non di linea sul territorio nazionale. 2. Restano esclusi dalla disciplina del presente articolo le forme di mobilità non remunerate basate sulla condivisione di veicoli privati tra due o più persone che percorrono in tutto o in parte uno stesso itinerario e, per tale motivo, ne 	<p>Si propone di introdurre nella legge quadro un nuovo articolo contenente la disciplina delle nuove forme di mobilità che si svolgono grazie ad applicazioni web che utilizzano piattaforme tecnologiche per l'interconnessione dei passeggeri e dei conducenti.</p> <p>E' specificato che la disciplina si applica solo alle piattaforme che forniscono servizi remunerati e non anche a quelle finalizzate a interconnettere conducenti e passeggeri a sostegno di forme di mobilità che rientrano nella configurazione di <i>car pooling</i> di natura non commerciale.</p>

	<p>condividono i costi, messe in contatto tramite servizi dedicati forniti da intermediari anche attraverso l'utilizzo di strumenti tecnologici. Per la condivisione del veicolo possono essere ammesse solamente forme di contribuzione alle spese di viaggio sostenute dal conducente.</p> <p>3. Le piattaforme che prestano i servizi di cui al comma 1 sono soggette a registrazione nelle regioni dove viene svolto il trasporto oggetto dell'attività delle imprese erogatrici di servizi tecnologici per la mobilità.</p> <p>4. Le imprese erogatrici di servizi tecnologici per la mobilità di cui al comma 1 possono svolgere attività di intermediazione a favore di soggetti titolari di licenza taxi o di autorizzazione di servizio di noleggio con conducente.</p> <p>5. Le imprese fornitrici di servizi tecnologici per la mobilità possono svolgere attività di intermediazione a favore di conducenti non professionali, che devono essere in possesso dei requisiti di cui al comma 7, nei limiti delle prestazioni di lavoro occasionale e comunque per un massimo di quindici ore settimanali.</p> <p>6. Nel caso di cui al comma 5, le imprese fornitrici di servizi tecnologici per la mobilità di cui al comma 1:</p> <p>a) si dotano di assicurazione per responsabilità civile, derivante dalla circolazione dell'autovettura, aggiuntiva rispetto a quella obbligatoria, per copertura danni trasportato;</p> <p>b) fissano i corrispettivi del servizio in modo chiaro e trasparente con particolare riguardo ai meccanismi di applicazione di eventuali sovrapprezzi in coincidenza con aumenti della domanda di servizio;</p> <p>c) verificano periodicamente l'efficienza dell'auto e la validità della patente del conducente;</p> <p>d) verificano periodicamente il possesso da parte dei conducenti privati dei requisiti di cui al comma 7 del presente articolo;</p> <p>e) sostengono economicamente gli oneri della visita medica di idoneità del conducente;</p> <p>f) garantiscono il trattamento conforme alla legge dei dati personali raccolti dagli passeggeri e dai conducenti;</p> <p>g) mettono a disposizione delle regioni, che adottano apposita disciplina, i dati necessari all'attività di vigilanza di cui al comma 8;</p> <p>h) assumono la carta della qualità dei servizi sulla base delle indicazioni dell'Autorità di regolazione dei trasporti;</p> <p>i) aderiscono a metodi di risoluzione alternativa delle controversie del consumatore e alle relative regole.</p> <p>7. Ai fini della sicurezza del trasportato, i conducenti di cui al comma 5 devono:</p> <p>a) avere età maggiore di anni ventuno e possedere la patente da almeno tre anni;</p> <p>b) non avere subito provvedimenti di sospensione della patente;</p> <p>c) essere in possesso dei requisiti morali previsti per i conducenti del servizio</p>	<p>La disciplina che si propone si sostanzia nei seguenti elementi principali:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. obbligo di registrazione nella regione ove è svolto il servizio di trasporto; 2. utilizzo di conducenti non professionali (lavoro occasionale) in possesso di determinati requisiti; 3. obblighi in tema di assicurazione RC auto, di trasparenza nella fissazione delle tariffe, di controlli, di carta della qualità dei servizi e di ADR.
--	---	--

	<p>taxi;</p> <p>d) essere in possesso di idoneità psico-fisica;</p> <p>e) esercitare il servizio con auto di proprietà del conducente stesso o di un parente entro il primo grado;</p> <p>f) esercitare il servizio con auto immatricolata da non più di sette anni.</p> <p>8. Sulla presenza dei requisiti di cui ai commi precedenti vigilano le regioni presso le quali è effettuata la registrazione di cui al comma 3”.</p>	
<p>TAXI</p> <p><i>COMPETENZE REGIONALI E COMUNALI</i></p>	<p>Alla legge 15 gennaio 1992, n.21, sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. all’articolo 2: <ol style="list-style-type: none"> a) al comma 1, le parole: “all’interno dell’area comunale o comprensoriale” sono sostituite dalle seguenti: “all’interno del bacino territoriale sovracomunale individuato, ai sensi dell’articolo 4, comma 1-bis, dalle regioni, che possono anche stipulare accordi reciproci per la gestione di servizi a livello inter-regionale”; b) al comma 2, le parole: “comunali o comprensoriali” sono soppresse; 2. all’articolo 4, dopo il comma 1, è inserito il seguente: “1-bis. Le regioni, sentite le città metropolitane, individuano i bacini territoriali ottimali sovracomunali per la gestione uniforme e coordinata dei servizi di cui all’articolo 1. Le regioni stabiliscono per ciascuno dei bacini territoriali individuati il numero dei veicoli e dei natanti da adibire ad ogni singolo servizio pubblico non di linea nonché i criteri per la determinazione delle tariffe per il servizio taxi. I singoli comuni, in base alla quota di contingente assegnato, rilasciano le licenze e le autorizzazioni per i servizi di cui all’articolo 1.”; 3. all’articolo 5, comma 1: <ol style="list-style-type: none"> a) alla lettera a), le parole: “il numero ed” sono soppresse; b) la lettera c) è soppressa; 4. all’articolo 11, il comma 2 è sostituito dal seguente: “2. Il prelevamento del passeggero ovvero l’inizio del servizio sono effettuati con partenza dal territorio del bacino individuato dalle regioni ai sensi dell’articolo 4, comma 1-bis, all’interno del quale è compreso il comune che ha rilasciato la licenza, per qualunque destinazione, previo assenso del conducente per le destinazioni oltre il limite del suddetto bacino, fatto salvo quanto disposto dal comma 5 dell’articolo 4”. 	<p>Le proposte sono volte nel complesso ad ampliare ad una dimensione sovracomunale l’ambito territoriale all’interno del quale gestire gli autoservizi pubblici non di linea in modo da assicurare una gestione più efficiente del servizio, che non può più, allo stato attuale, essere garantita riferendosi ad un ambito troppo limitato qual è quello circoscritto al solo comune. In termini di competenze, ciò comporta che la Regione, preposta all’individuazione, sentite le città metropolitane, dei bacini territoriali ottimali sovracomunali, stabilisca il numero dei taxi e degli NCC e i criteri di determinazione delle tariffe taxi, prerogative oggi attribuite ai comuni.</p> <p>In particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> - le modifiche di cui alla lett. b) introducono all’art. 4 della legge quadro un nuovo comma che prevede le nuove competenze regionali sopra descritte; - le modifiche di cui alle lettere a), c) e d) sono volte a coordinare il testo degli artt. 2, 5 e 11 della legge quadro alle nuove competenze regionali previste dal nuovo comma introdotto all’art. 4.
<p>TAXI</p> <p><i>FORME GIURIDICHE DI ESERCIZIO DELLA ATTIVITA’</i></p>	<p>All’articolo 7, comma 1, lettera d), della legge 15 gennaio 1992, n. 21, le parole: “che svolgono esclusivamente le attività di cui alla lettera b) del comma 2 dell’articolo 1” sono soppresse.</p>	<p>La modifica è volta ad estendere anche ai titolari di licenza taxi la possibilità di esercitare la propria attività nella forma giuridica dell’imprenditore privato, ad oggi consentita solo agli esercenti del servizio di NCC.</p>

<p>TAXI</p> <p><i>CUMULO DELLE LICENZE</i></p>	<p>All'articolo 8, comma 2, della legge 15 gennaio 1992, n.21, il secondo e il terzo periodo sono sostituiti dai seguenti: "Non è ammesso, in capo ad un medesimo soggetto, il cumulo di più licenze per l'esercizio del servizio di taxi, eccetto per il caso di cui all'articolo 7, comma 1, lettera d), ovvero il cumulo della licenza per l'esercizio del servizio di taxi e dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente. E' invece sempre ammesso il cumulo, in capo ad un medesimo soggetto, di più autorizzazioni per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente".</p>	<p>La modifica è volta a introdurre la possibilità di cumulo di più licenze taxi da parte dell'esercente del servizio taxi nel caso in cui eserciti il servizio nella forma giuridica dell'imprenditore privato.</p>
<p>TAXI E NCC</p> <p><i>NULLITA' DELLE CLAUSOLE DI ESCLUSIVA</i></p>	<p>All'articolo 7 della legge 15 gennaio 1992, n.21, dopo il comma 3, è inserito il seguente: "3-bis. Nell'ambito delle forme giuridiche di cui al comma 1, lettere b) e c), sono nulle le clausole che limitano o escludono la libera acquisizione di servizi di intermediazione tra domanda e offerta di trasporto prestati da soggetti pubblici o privati, ivi inclusi altre cooperative, consorzi o le piattaforme di cui all'articolo 3-bis".</p>	<p>La proposta è volta ad affermare la nullità di clausole inserite negli atti di natura contrattuale che regolano i rapporti nell'ambito di cooperative o consorzi, che limitino o escludano la possibilità per i soci o i consorziati di acquisire da terzi servizi di intermediazione.</p>
<p>TAXI</p> <p><i>TARIFFE</i></p>	<p>All'articolo 13 della legge 15 gennaio 1992, n.21, al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le tariffe sono da intendersi come valori massimi".</p>	<p>La norma è volta a specificare che le tariffe amministrative del servizio taxi sono tariffe fisse solo nel massimo applicabile e che pertanto rispetto ad esse possono essere praticati sconti.</p>

Dichiaro che il presente documento informatico è conforme all'originale cartaceo ed è firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. n. 82/2005.

Il Presidente
Andrea Camanzi